



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all’origine dei prodotti agro-alimentari, per l’accorciamento delle filiere e la valorizzazione dei prodotti locali, nonché modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di equa distribuzione del valore dei prodotti all’interno della filiera

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un lungo periodo, durato più di un decennio, nel quale le dinamiche dei prezzi dei prodotti delle filiere agro-alimentari avevano evidenziato, nel loro complesso, livelli di crescita inferiori all'inflazione, tale tendenza ha iniziato ad evidenziare significative discontinuità, a seguito del rialzo dei prezzi di alcune tra le principali materie prime agricole che, ancora oggi, non sembra volersi esaurire.

Le diverse componenti delle filiere agro-alimentari hanno risposto in modo molto diversificato alle evoluzioni in atto, a seconda del peso che i prodotti interessati dal rialzo dei listini assumevano nei rispettivi processi produttivi; anche se - è necessario sottolinearlo - si è determinato un generale riallineamento - al rialzo - dei prezzi che ha interessato - e continua ad interessare - il sistema agro-alimentare nel suo complesso.

Per fare fronte a tale situazione, i cui effetti, specie nell'attuale fase di generale contrazione del potere di acquisto, si riflettono sulle fasce più deboli della popolazione, si richiedono interventi finalizzati, quanto meno, a monitorare i prezzi al consumo, se non, addirittura, a calmarli. Tali interventi anche nell'ipotesi - peraltro non praticabile nelle economie di mercato - di un controllo politico dei prezzi al consumo, non sono, tuttavia, destinati ad incidere in misura significativa sui processi in essere e, soprattutto, non servirebbero ad evitare le distorsioni che, comunque, si avrebbero a danno dei soggetti più deboli delle filiere.

È infatti, evidente che, quand'anche si «congelassero» i prezzi al consumo, non si limiterebbero, ma anzi si accentuerebbero, le già forti sperequazioni nella distribuzione del valore all'interno delle filiere, a loro volta determinate dal diverso potere

contrattuale che caratterizza i componenti delle filiere medesime. In particolare, a tale riguardo, è necessario evidenziare che, già adesso, la grande distribuzione organizzata acquisisce più del 50 per cento del valore finale dei prodotti alimentari (contro il 26 per cento che va all'industria, il 13 per cento all'agricoltura e l'11 per cento ai servizi). Ne discende che anche un eventuale «blocco politico» dei prezzi al consumo non avrebbe altro effetto che quello di ricadere sul soggetto più debole delle filiere, in quanto, la grande distribuzione difenderebbe i propri margini a scapito dell'industria alimentare, la quale, a sua volta, farebbe lo stesso a scapito dell'agricoltura. Senza contare che tale azione di controllo non avrebbe effetto alcuno sulle altre variabili che concorrono a determinare, ancor più dei costi delle materie prime, i prezzi finali dei prodotti alimentari (costi di trasformazione, confezionamento e trasporto, costo del lavoro eccetera).

È dunque, necessario mettere a punto ed attuare una serie integrata di interventi che non abbiano come unico obiettivo il monitoraggio dei prezzi al consumo, ma che guardino al problema nel suo complesso. Ciò è quanto si ritiene di poter fare con il presente disegno di legge, attraverso il quale si prevedono disposizioni finalizzate a: 1) rendere trasparenti i meccanismi di formazione del prezzo e, quindi, accrescere la concorrenza, rendendola più libera (articolo 1); 2) facilitare l'incontro tra produttori e consumatori, contribuendo ad accorciare le filiere (articolo 2); 3) favorire una più equa distribuzione del valore all'interno delle filiere agro-alimentari, assumendo tale indicatore quale riferimento per i controlli anti-speculazione (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari)

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per tutte le cessioni di prodotti agro-alimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2.

(Accorciamento delle filiere e valorizzazione dei prodotti locali)

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle medie e grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è subordinato, per quanto attiene alla vendita di prodotti agro-alimentari, alla destinazione di uno spazio specifico, non inferiore al 10 per cento della superficie delle

strutture medesime, alla vendita di prodotti locali e regionali, intendendosi per tali i prodotti il cui processo produttivo, dall'ottenimento delle materie prime all'ultima trasformazione, si sia interamente svolto sul territorio della regione in cui opera la struttura di vendita. Nel caso in cui tali spazi siano affidati in gestione a produttori agricoli che vi commerciano produzioni proprie, le relative attività sono considerate, ai fini fiscali, attività di vendita diretta.

2. Le medie e grandi strutture di vendita già autorizzate sono tenute ad adeguare i loro spazi di vendita alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 30 giugno 2014.

Art. 3.

(Disposizioni per favorire l'equa distribuzione del valore all'interno delle filiere agro-alimentari)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché l'equa distribuzione del valore all'interno della stessa,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* L'intesa di filiera deve altresì definire le condizioni necessarie per assicurare l'equa distribuzione del valore all'interno della filiera medesima, tenendo prioritariamente conto delle modalità e dei criteri di cui al comma 1, lettere d) ed e), del presente articolo e delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

